

**Regolamento**  
**concernente l' esame per l' ottenimento dell' autorizzazione**  
**d' esercizio quale terapeuta complementare**  
(del 17 febbraio 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamati gli art. 63 cpv. 2 lett. a) e 63a della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989

**decreta:**

Capitolo I  
**Disposizioni generali**

**Organo responsabile**

**Art. 1** L' esame è organizzato, su delega del Dipartimento della sanità e della socialità, dalla Scuola superiore medico-tecnica di Canobbio (in seguito SSMT) sotto la supervisione della Commissione d' esame.

**Scopo dell' esame**

**Art. 2** <sup>1</sup>L' esame ha lo scopo di valutare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità operative dei singoli candidati relative ai fondamenti dell' agire del terapeuta complementare, con particolare attenzione alla sicurezza dell' intervento sul paziente e al riconoscimento dei propri limiti di competenza.

<sup>2</sup>L' esame non valuta le conoscenze specifiche dei singoli candidati nell' ambito delle terapie complementari che essi intendono applicare una volta ottenuta l' autorizzazione d' esercizio.

Capitolo II  
**Commissione d' esame**

**Composizione**

**Art. 3** <sup>1</sup>È istituita una Commissione d' esame composta di 5 membri nominati dal Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>La scelta dei membri è determinata in funzione delle attività di vigilanza sanitaria e delle competenze nelle materie d' esame.

<sup>3</sup>Fanno parte della commissione:

- a) due rappresentanti del Dipartimento della sanità e della socialità;
- b) due rappresentanti del Dipartimento dell' educazione, della cultura e dello sport;
- c) un terapeuta complementare autorizzato.

<sup>4</sup>La commissione nomina il suo presidente scegliendolo tra i due rappresentanti del Dipartimento della sanità e della socialità.

**Compiti**

**Art. 4** <sup>1</sup>La Commissione:

- a) vigila sul corretto svolgimento degli esami;
- b) approva le modalità d' attuazione e i contenuti dell' esame;
- c) approva il programma d' esame;
- d) fissa data e luogo degli esami;
- e) stabilisce in accordo con la SSMT la tassa d' iscrizione, tenuto conto del principio della copertura dei costi.

**Vigilanza sugli esami**

**Art. 5** L' esame ha luogo sotto la vigilanza della Commissione e non è pubblico; in casi particolari la Commissione può concedere delle deroghe.

Capitolo III

## Ammissione all' esame

### Bando d' esame

**Art. 6** <sup>1</sup>Il bando d' esame è pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino almeno due mesi prima della data d' inizio dell' esame.

<sup>2</sup>La pubblicazione deve perlomeno indicare:

- a) le date degli esami;
- b) la tassa d' esame;
- c) il recapito per l' iscrizione;
- d) il termine d' iscrizione;
- e) il luogo;
- f) le materie d' esame e la loro durata.

### Iscrizione

**Art. 7** L' iscrizione all' esame avviene mediante l' inoltro della relativa domanda alla SSMT entro il termine d' iscrizione stabilito.

### Accettazione delle iscrizioni

**Art. 8** <sup>1</sup>Il candidato che ha presentato la domanda d' iscrizione completa della documentazione richiesta entro il termine prescritto e ha pagato la tassa è ammesso all' esame e ne riceve comunicazione.

<sup>2</sup>Con l' ammissione all' esame, il candidato riconosce il relativo regolamento.

### Esonero dall' esame

**Art. 9** Sono esonerati dall' esame i titolari di un diploma in una professione sanitaria di livello terziario riconosciuta dalle autorità federali o intercantonali.

## Capitolo IV Organizzazione dell' esame

### Convocazione

**Art. 10** Il programma delle sessioni di esami è comunicato all' esaminando dalla SSMT almeno 10 giorni prima della data fissata.

### Ritiro del candidato

**Art. 11** La tassa viene rimborsata solamente se il candidato giustifica il ritiro dall' esame con motivi di forza maggiore: malattia, infortunio, maternità, lutto in famiglia, servizio militare o di protezione civile.

### Esclusione

**Art. 12** Sono esclusi dalla prosecuzione degli esami quei candidati che:

- a) infrangono in modo grave la disciplina degli esami;
- b) tentano di ingannare gli esaminatori.

### Sorveglianza degli esami, esaminatori

**Art. 13** Gli esami sono condotti da due o più esaminatori.

## Capitolo V Svolgimento dell' esame

### Materie d' esame e durata massima

**Art. 14** L' esame contempla le seguenti materie:

- a) anatomia - scritto - 2 ore;
- b) fisiologia - scritto - 2 ore;
- c) patologia - scritto - 2 ore;
- d) farmacologia - scritto - 1 ora;
- e) igiene - scritto - 1 ora;
- f) pronto soccorso - scritto - 1 ora;
- g) legislazione sanitaria - scritto - 1 ora.

### Valutazione delle materie

**Art. 15** <sup>1</sup>Le prestazioni sono valutate con le note da 6 a 1; è ammesso l' uso di mezzi punti.

<sup>2</sup>Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

## Capitolo VI Superamento o ripetizione dell' esame

### Condizione per il superamento dell' esame

**Art. 16** L' esame è superato se tutte le materie d' esame previste sono risultate sufficienti.

### Ripetizione dell' esame

**Art. 17** Qualora l' esame non fosse superato il candidato può ripresentarsi nella sessione successiva. Sono riesaminate solo le materie non sufficienti; nel caso fossero più di tre deve essere ripetuto l' intero esame.

### Diritto di ricorso

**Art. 18** <sup>1</sup>Contro la decisione della SSMT può essere inoltrato reclamo alla Divisione della formazione professionale entro 15 giorni dalla sua notificazione.

<sup>2</sup>Contro questa decisione il ricorrente può appellarsi entro 15 giorni al Consiglio di Stato.

## Capitolo VII Disposizioni finali

### Norma transitoria

**Art. 19** <sup>1</sup>Il superamento prima del 30 marzo 2005 dell' esame che conclude il primo periodo di formazione per l' ottenimento del diploma cantonale di massaggiatore è equiparato al superamento dell' esame di terapeuta complementare.

<sup>2</sup>Per i primi tre anni dall' entrata in vigore del presente regolamento può essere nominato quale membro della commissione d' esame di cui all' art. 3 cpv. 3 lett. c) un guaritore ai sensi del diritto previgente in grado di comprovare un' attività di almeno 10 anni.

### Entrata in vigore

**Art. 20** Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2004.

Pubblicato \_\_\_\_\_ nel BU 2004, 95.